

Titolo 5

Sperimentazione di nuove unita` d'offerta: art. 13, comma 1, lettera b), l.r. 3/2008

I Comuni hanno la funzione di riconoscere e promuovere la sperimentazione di nuove unita` di offerta e di nuovi modelli gestionali nell'ambito della rete sociale, nel rispetto della programmazione regionale. Il quadro normativo, pertanto, caratterizzato dalla previsione di una rete aperta e dinamica di unita` di offerta, offre la possibilita` ai Comuni di sperimentare nuove unita` di offerta sociali, purché compatibili con gli obiettivi e i contenuti della programmazione regionale e locale. Le sperimentazioni avviate sul territorio regionale, dovranno pertanto essere approvate con specifici provvedimenti del Comune/Ambito territoriale in cui vengono realizzate. In tali provvedimenti dovranno minimamente essere esplicitate le specifiche tecniche ed organizzative del servizio e/o prestazioni erogate, le tempistiche previste per la sperimentazione, gli eventuali obblighi assunti dal Comune/Comuni. Gli atti adottati dai Comuni andranno comunicati alla Direzione Generale Famiglia e Solidarieta` e Sociale della Regione Lombardia, anche ai fini dell'adozione dell'eventuale e successivo provvedimento di competenza della Giunta regionale. La Giunta regionale, effettuate le opportune verifiche, puo` disporre, al termine della sperimentazione e a seguito di istanza del Comune singolo o dei Comuni associati che hanno avviato la sperimentazione e comunque previa definizione dei requisiti di esercizio, l'inserimento del nuovo servizio nella rete delle unita` di offerta sociali.